

**TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Bartolomeo Quatraro	PRESIDENTE
dott. Fabrizio Filice	GIUDICE
dott.ssa Guendalina Pascale	GIUDICE REL.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento ex art. 710 c.p.c., iscritto al n. 806/11 RG/F

promosso da:

S. R.

elettivamente domiciliata in Novara, via S. n. presso lo studio dell'Avv. P. P. che lo rappresenta e difende per delega in atti

- ricorrente -

contro

M. A.

elettivamente domiciliata in Novara, B. n. presso lo studio dell'Avv.

M. D. che la rappresenta e difende per procura in atti

- resistente -

**Premesso:**

- che il sig. S. R. ha adito l'intestato Tribunale con ricorso ex art. 710 cpc per ottenere la modifica delle condizioni di separazione nel senso della revoca del proprio contributo al mantenimento della figlia maggiorenne S. e del concorso al 50% nelle spese straordinarie, o in subordine della rideterminazione dello stesso e del versamento diretto alla figlia, nonché nel senso della fissazione a carico della moglie di un'indennità di occupazione, o, in subordine, di un contributo al proprio mantenimento, nella misura mensile di euro 450,00;
- che parte ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto, da un lato, l'intervenuto raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia, assunta con contratto di apprendistato e non più convivente con la madre, dall'altro, l'inadempimento di controparte a quanto stabilito in data 21.4.09 dal tribunale, su accordo delle medesime, in punto impegno a consentire gli accessi alla casa coniugale al fine della vendita della stessa;

- che la sig.ra M. A. A., ritualmente costituitasi, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata da controparte, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la revoca del proprio obbligo di versare a controparte l'importo di euro 300,00 per l'occupazione dell'immobile;
- che, in particolare, parte resistente ha affermato che la figlia maggiorenne svolge unicamente un'occupazione part-time ed è iscritta a un corso di diploma universitario a T.

**Rilevato, in punto contributo al mantenimento della figlia maggiorenne e concorso paterno nelle spese straordinarie:**

- che, in generale, a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. che impone il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione;
- che, mentre il dovere di educazione si estingue al momento del compimento del diciottesimo anno da parte del figlio, l'obbligo di mantenimento non cessa automaticamente, ipso facto, con il raggiungimento della maggiore età (non prevedendo né l'art. 30 Cost., né l'art. 147 c.c. alcuna scadenza ad essa collegata), ma ha una durata mutevole, senza rigida predeterminazione di tempo, che è soggetta alle circostanze del singolo caso. Secondo una diffusa dottrina, il mantenimento si protrae fino al momento in cui il figlio abbia conseguito una propria indipendenza economica e sia, quindi, in grado di provvedere in modo autonomo al soddisfacimento delle proprie esigenze. Diverso orientamento dottrinale sostiene che il mantenimento perdura fino a quando esiste la possibilità, la necessità o l'opportunità familiare e vi è partecipazione e collaborazione del destinatario del sussidio, che deve attivarsi per raggiungere i propri obiettivi personali e conquistare così l'autosufficienza. Altra dottrina ritiene che il limite di durata dell'obbligo in discorso sia rappresentato dal conseguimento della maturità da parte del figlio e

dall'acquisizione delle conoscenze e competenze idonee, almeno sotto un profilo potenziale, a consentirgli di trovare una occupazione che gli assicuri una indipendenza economica.

- che, nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno di ritardato distacco dei figli dai genitori, ormai consolidatosi negli ultimi anni, trae origine sia da un cambiamento delle condizioni socio-economiche della famiglia media italiana, che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa, sia dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria, in quanto molto spesso i giovani completano gli studi anche ben oltre la soglia dei 30 anni, restando sino a tale momento (e spesso pure dopo) privi di qualsiasi fonte di entrata economica e dunque, non autosufficienti. Da tempo ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni generati dalle vicende testé ricordate, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall'habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147);
- che, fino a che tale autonomia, non solo patrimoniale, non è raggiunta, l'obbligo di mantenimento spetta ai genitori (v. Cass. 7 maggio 1998, n. 4616). Tuttavia, pur se non è possibile prefissare quando termina l'obbligo di mantenimento, è indiscutibile che esso non può protrarsi oltre ogni ragionevole limite. Il compito di individuare, caso per caso, quando il suddetto limite debba considerarsi superato e quando al figlio sia imputabile la responsabilità per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente, è riservato al prudente apprezzamento del giudice di merito (v. Cass. 30 agosto 1999, n. 9109);

- che presupposto essenziale della persistenza dell'obbligo di mantenimento nei riguardi dei figli maggiorenni è, quindi, la mancanza della capacità di autosostenersi. Il figlio, in altre parole, non deve essere in condizione di inserirsi concretamente nel mondo del lavoro, di prendersi cura di se stesso, di mantenersi da solo. Viceversa, l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne si estingue nel momento in cui quest'ultimo raggiunge l'autonomia economica. Il conseguimento dell'autosufficienza economica si configura, quindi, come fatto estintivo di una obbligazione ex lege. Ciò avviene allorquando il figlio percepisca redditi, siano essi da lavoro o da capitale, integralmente sufficienti ad assicurare il suo mantenimento (v. Cass. 4 marzo 1998, n. 2392), mentre qualora tali redditi siano solo parzialmente bastevoli, l'obbligo in capo ai genitori si riduce proporzionalmente;
- che il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia però in passato svolto attività lavorativa, così dando prova del conseguimento di un'adeguata capacità e provocando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore. Non può avere rilievo, infatti, il successivo abbandono dell'attività lavorativa da parte del figlio, trattandosi di una scelta che, se determina l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno (v. Cass. 5 agosto 1997, n. 7195; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477). Peraltro, l'espletamento di un lavoro precario e limitato nel tempo non è sufficiente per esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento, non potendosi, in tal caso, affermare che si sia raggiunta un'indipendenza economica, la quale richiede, appunto, una prospettiva concreta di continuità (v. sul punto Cass. Civ. Sez. I, sentenza 30.8.1999, n. 9109, sentenza 6.4.2009, n. 8227, i cui principi sono stati applicati anche da Trib. Salerno 9.1.2010, in Famiglia e diritto 2010, n. 4, p. 418). Una volta raggiunta l'autonomia economica e cessato il diritto al mantenimento, i figli che eventualmente vengano a versare in stato di bisogno hanno comunque diritto agli alimenti, essendo quest'ultima una obbligazione fondata su presupposti sostanziali diversi, azionabile direttamente dai figli medesimi e non già dal genitore convivente;
- che analoghi effetti estintivi produce il comportamento del figlio che sia in grado di percepire un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in modo

pieno, secondo le ordinarie condizioni di mercato, e ciononostante per sua negligenza o sua discutibile scelta, non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero versi in colpa (v. Cass. 1 dicembre 2004, n. 22500) per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito attraverso lo svolgimento di idonea attività lavorativa, o per avere detta attività rifiutato arbitrariamente (v. Cass. 18 gennaio 2005, n. 951). L'accertamento della mancata incolpevole autosufficienza economica va condotto con rigore proporzionalmente crescente rispetto all'aumento dell'età del figlio (v. Cass. 5 agosto 1997, n. 7195), e deve necessariamente essere ispirato a criteri di relatività e cioè correlato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del figlio, nonché al contesto socio-economico, con particolare riferimento al mercato del lavoro ed al settore verso il quale il soggetto abbia rivolto l'attenzione alla luce della propria formazione e specializzazione (v. Cass. 3 aprile 2002, n. 4785); - che la giurisprudenza (v. Cass. 7 maggio 1996, n. 4616), a tale proposito, tende ad escludere che possano configurarsi profili di responsabilità nella condotta del figlio che rifiuti una collocazione lavorativa non adeguata alla propria specifica preparazione professionale, alle proprie attitudini ed ai propri effettivi interessi, quantomeno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate e sempre che siffatto comportamento sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia. Il genitore che neghi la persistenza del proprio obbligo di mantenimento nei riguardi del figlio maggiorenne, in virtù del fatto che lo stesso non espleti attività lavorativa retribuita, è tenuto a dimostrare che ciò sia conseguenza della condotta colpevole del figlio, il quale, pur capace di provvedere a sé stesso con appropriata collocazione in seno al corpo sociale, persista in una situazione di inerzia nella ricerca di un lavoro confacente alle proprie attitudini, o rifiuti le opportunità che gli si presentano, o abbandoni immotivatamente il posto di lavoro occupato (v. Cass. 30 agosto 1999, n. 9109). Mentre è indubbio che detto obbligo perdura quando la decisione di intraprendere un lungo corso di studi sia stata adottata di concerto tra il figlio ed i propri genitori, perplessità sussistono, invece, nel caso in cui i figli compiano scelte completamente differenti rispetto alla volontà dei genitori. In siffatta ipotesi è corretto ritenere che questi ultimi, in forza dell'obbligo di rispettare le inclinazioni naturali e le aspirazioni dei figli, siano comunque tenuti ad assecondare le loro decisioni ove

conformi a detti parametri, e, dunque, a mantenere gli stessi per l'intera durata del periodo formativo;

- che, nel caso attualmente *sub iudice*, il padre ha dedotto e documentato la sussistenza di un contratto di apprendistato, il quale scadrà nel 2014 e, pertanto, si palesa inidoneo ad essere trasformato in rapporto a tempo indeterminato;
- che, pertanto, deve ritenersi non provata la condizione di autosufficienza economica della figlia, la quale, pertanto, deve tuttora percepire un assegno di mantenimento;
- che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974). A ciò deve aggiungersi che l'eventuale squilibrio reddituale tra i coniugi può costituire un punto di partenza per la determinazione dei contributi economici dovuti da ciascun genitore per il mantenimento della prole, ma resta ferma la necessità di integrare tale parametro con riferimenti puntuali alle necessità specifiche del figlio /dei figli (v. Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 10222 del 4.3.2009);
- che i dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di partecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento. Tale dato andrà, poi, ulteriormente temperato con la considerazione dell'eventuale valore economico del godimento della casa coniugale, nel caso in cui questa sia fatta oggetto di un provvedimento di assegnazione, ai sensi dell'art. 155 quater cod. civ., ovvero di una cessione volontaria;
- che, nel caso di specie, l'attività istruttoria svolta ha consentito di accertare i seguenti dati:

- 1) la figlia, che attualmente ha 23 anni, pur mantenendo la residenza presso la madre conduce un appartamento in locazione, al canone mensile di euro 390,00 (pagato dalla madre ma a carico dell'effettivo conduttore e, pertanto, di S. medesima), guadagna circa euro 600,00 al mese ed è iscritta all'Università;
- 2) il padre guadagna circa euro 2.500,00 al mese;
- 3) la madre guadagna circa euro 2.500,00 al mese e abita nella casa coniugale, di proprietà del coniuge;

- che la valutazione di tutti i dati di giudizio sin qui brevemente indicati porta a ritenere congrua la determinazione del contributo paterno al mantenimento di S. nella misura di euro 150,00 al mese, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, tenuto conto, altresì, delle maggiori esigenze della figlia connesse alla frequenza dell'Università, oltre al 50% delle spese straordinarie;

- che, in punto versamento del contributo a mantenimento della figlia maggiorenne direttamente a quest'ultima, deve rilevarsi, in generale, che l'interpretazione giurisprudenziale più oculata formatasi sull'art. 155quinquies cc all'indomani della novella legislativa del 2006 ha ritenuto che la locuzione

normativa secondo cui il contributo al mantenimento debba essere attribuito direttamente alla prole maggiorenne, a meno che non sussistano giustificati motivi per provvedere diversamente, debba essere utilizzata dal Giudice come strumento di valutazione di tutte le circostanze della fattispecie concreta, verificando se una corresponsione diretta a mani del figlio possa o meno creare difficoltà sul piano della gestione dei suoi interessi di vita e, pertanto, senza alcun automatismo applicativo (v. Trib. Marsala, 26.2.2007, in [www.dejuregiuffre.it](http://www.dejuregiuffre.it)). In particolare, la corresponsione dell'assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne è imprescindibile quando costui conduca già una vita proiettata prevalentemente fuori dalle mura domestiche, come può avvenire, per esempio, nel caso di studente universitario fuori sede, perché in tal caso egli sostiene da sé le spese del suo mantenimento (v. Trib. Lodi sez. I, 19.12.2008, in [www.dejuregiuffre.it](http://www.dejuregiuffre.it)), o quando il passato della coppia è segnato da contrasti più o meno accesi sulla gestione di un genitore faceva del contributo al mantenimento della prole (v. App. Milano, 6.6.2007, in [www.affidamentocondiviso.it](http://www.affidamentocondiviso.it)), oppure, ancora, quando già sussista una prassi consolidata in tal senso (v. a tale proposito, anche per la ricostruzione sistematica, il rigore logico e la chiarezza esplicativa,

PQM

In parziale modifica delle condizioni di cui al verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Novara in data fra i sigg. S. ~~XXXXXX~~ e M. ~~XXXXXX~~ A. ~~XXXXXX~~,


Fissa il contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne S. ~~XXXXXX~~ nell'importo mensile di euro 150,00, da corrispondersi direttamente alla figlia entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate.

Spese compensate.

Così deciso in data 31/5/2012

Il Presidente

dott. Bartolomeo Quatraro



Il Giudice relatore

dott.ssa Guendalina Pascale

TRIBUNALE DI NOVARA  
Depositato in Cancelleria  
Novara, il 1.6.2012

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Fortuna VITALE